

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 maggio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 2018, n. 47.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00072) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 marzo 2018, n. 48.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego. (18G00073) Pag. 14

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 aprile 2018.


Nomina della commissione straordinaria per la gestione del comune di Calvizzano. (18A03173) Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 27 aprile 2018.

Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014. (18A03278) Pag. 29



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 47.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto l'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAL VV.F.; le organizzazioni sindacali CO.NA.PO. e USB PI VV.F. non hanno sottoscritto la predetta ipotesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro dell'economia e delle finanze;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata


1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

Art. 2.

Incremento dell'indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Vigile del fuoco	79,60
Vigile del fuoco qualificato	79,60
Vigile del fuoco esperto	79,60
Vigile del fuoco coordinatore	79,60
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra	79,60
Capo squadra esperto	79,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	79,60
Capo reparto	79,60
Capo reparto esperto	79,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	79,60
Vice ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi	79,60
Ispettore antincendi esperto	79,60
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	79,60
Sostituto direttore antincendi	79,60
Sostituto direttore antincendi capo	79,60
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	79,60
Vigile del fuoco qualificato AIB	79,60
Vigile del fuoco esperto AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB	79,60
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	79,60
Capo squadra AIB	79,60
Capo reparto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB	79,60
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	79,60



Vice ispettore antincendi AIB	79,60
Ispettore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi capo AIB	79,60
Sostituto direttore antincendi Capo esperto AIB con scatto convenzionale	79,60

2. L'incremento di cui al comma 1 non è attribuito all'allievo vigile del fuoco sino ad avvenuta nomina a vigile del fuoco in prova.

3. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Vigile del fuoco	508,02	518,54
Vigile del fuoco qualificato	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra	588,09	600,57
Capo squadra esperto	588,09	600,57
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	588,09	600,57
Capo reparto	617,53	630,74
Capo reparto esperto	617,53	630,74
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto	617,53	630,74
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi	673,81	688,40
Sostituto direttore antincendi capo	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto con scatto convenzionale	779,66	796,85
Vigile del fuoco qualificato AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco esperto AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB	508,02	518,54
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	508,02	518,54
Capo squadra AIB	588,09	600,57
Capo reparto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB	617,53	630,74
Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	617,53	630,74
Vice ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Ispettore antincendi AIB	617,53	630,74
Sostituto direttore antincendi AIB	673,81	688,40



Sostituto direttore antincendi capo AIB	720,97	736,71
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB con scatto convenzionale	779,66	796,85


4. Le misure mensili di cui al comma 3 sono corrisposte per tredici mensilità, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 3.

Indennità mensile

1. Le misure vigenti dell'indennità mensile per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:


Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	66,33	61,23
Operatore tecnico	66,33	61,23
Operatore professionale	66,33	61,23
Operatore esperto	66,33	61,23
Assistente	66,33	61,23
Assistente capo	66,33	61,23
Assistente capo con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto	66,33	61,23
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	66,33	61,23
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore	66,33	61,23
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore con scatto convenzionale	66,33	61,23
Vice collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	66,33	61,23
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile	66,33	61,23
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	66,33	61,23



Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	66,33	61,23
Ispettore amministrativo R.E	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice dirigente	66,33	61,23
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice dirigente con scatto convenzionale	66,33	61,23

2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità mensile dal 1° gennaio 2018 (euro)
Operatore	290,39	281,96
Operatore tecnico	290,39	281,96
Operatore professionale	321,93	313,04
Operatore esperto	321,93	313,04
Assistente	360,08	350,62
Assistente capo	360,08	350,62
Assistente capo con scatto convenzionale	360,08	350,62
Vice collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico	360,08	350,62
Collaboratore tecnico-informatico esperto	420,34	409,98
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico	420,34	409,98
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	446,12	435,38
Sostituto direttore tecnico-informatico capo con scatto convenzionale	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	420,34	409,98
Funzionario tecnico-informatico direttore	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice dirigente	446,12	435,38
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice dirigente con scatto convenzionale	446,12	435,38
Vice collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile	360,08	350,62
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	420,34	409,98
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile	420,34	409,98
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	446,12	435,38
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	446,12	435,38
Ispettore amministrativo R.E	446,12	435,38



Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	420,34	409,98
Funzionario amministrativo-contabile direttore	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore	446,12	435,38
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore con scatto convenzionale	446,12	435,38

3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per dodici mensilità per l'anno 2017 e per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2018.

Art. 4.


Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Sostituto direttore antincendi capo esperto	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antincendi capo	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antincendi	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi esperto	84,00	128,00	159,60
Ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi	84,00	128,00	159,60
Sostituto direttore antincendi capo esperto AIB	109,85	167,38	208,71
Sostituto direttore antincendi capo AIB	96,92	147,69	184,15
Sostituto direttore antincendi AIB	90,46	137,85	171,88
Ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Vice ispettore antincendi AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto	84,00	128,00	159,60
Capo reparto	84,00	128,00	159,60
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	77,54	118,15	147,32
Capo squadra esperto	77,54	118,15	147,32
Capo squadra	77,54	118,15	147,32



Capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale	84,00	128,00	159,60
Capo reparto esperto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo reparto AIB	84,00	128,00	159,60
Capo squadra AIB	77,54	118,15	147,32
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco	58,15	88,61	110,49
Vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco coordinatore AIB	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco esperto AIB	64,62	98,46	122,77
Vigile del fuoco qualificato AIB	58,15	88,61	110,49
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario amministrativo-contabile vice direttore	42,00	64,00	79,80
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico direttore	48,46	73,85	92,08
Funzionario tecnico-informatico vice direttore	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore amministrativo-contabile capo	42,00	64,00	79,80



Sostituto direttore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore amministrativo-contabile	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore amministrativo-contabile	38,77	59,08	73,66
Sostituto direttore tecnico-informatico capo esperto con scatto convenzionale	48,46	73,85	92,08
Sostituto direttore tecnico-informatico capo	42,00	64,00	79,80
Sostituto direttore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto con scatto convenzionale	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico esperto	42,00	64,00	79,80
Collaboratore tecnico-informatico	42,00	64,00	79,80
Vice collaboratore tecnico-informatico	38,77	59,08	73,66
Assistente capo con scatto convenzionale	38,77	59,08	73,66
Assistente capo	38,77	59,08	73,66
Assistente	38,77	59,08	73,66
Operatore esperto	32,31	49,23	61,38
Operatore professionale	32,31	49,23	61,38
Operatore tecnico	29,08	44,31	55,25
Operatore	29,08	44,31	55,25

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.


3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 5.

Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di € 37.257.326, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* al personale di cui all'articolo 1 pari ad € 72,14 per dodici mensilità, lordo dipendente. Per il personale che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche la misura di tale istituto retributivo è pari a € 36,07 per dodici mensilità, lordo dipendente.



Art. 6.

Fondo di amministrazione

1. Il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251 è annualmente incrementato a decorrere dall'anno 2018 dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dell'applicazione dei miglioramenti retributivi previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad € 143.195.529 per l'anno 2018 e ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto ad € 57.962.142 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto ad € 85.233.387 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MINNITI, *Ministro dell'interno*
PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO


Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 800

ALLEGATO I

Risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, ad incrementare il fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

Esercizio finanziario	Incrementi del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (euro)
2018	2.060.968
2019	1.072.023
2020	1.027.275
2021	660.336
2022	376.809
2023	920
2024	425.137



2025	821.431
2026	787.064
2027	867.612
a decorrere dal 2028	683.963

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 37 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 34 (*Ambito di applicazione*). — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 36 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 35 (*Delegazioni negoziali*). — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 34, comma 2, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo.»

«Art. 37(*Procedura di negoziazione*). — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 34, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 35 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'art. 35, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del cinquanta per cento come media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero almeno il sessanta per cento del dato elettorale.


3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.»

Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.



Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1 febbraio 2011, n. 25.

L'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.» È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2018, n.53.

Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15 (*Fondo per l'operatività del soccorso pubblico*). — 1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:

a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;

b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

3. Il contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto una tantum un assegno di euro 350.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'art. 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:

a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.»

Note all'art. 1:

Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017 si vedano le note alle premesse.



Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del citato accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018:

«Art. 4 (Indennità di rischio). — (Omissis).

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei vigili del fuoco			
Vigile del fuoco	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco qualificato	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco esperto	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore	425,10	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	425,10	428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto			
Capo squadra	504,54	508,49	520,97
Capo squadra esperto	504,54	508,49	520,97
Capo squadra esperto con scatto convenzionale	504,54	508,49	520,97
Capo reparto	533,76	537,93	551,14
Capo reparto esperto	533,76	537,93	551,14
Capo reparto esperto con scatto convenzionale	533,76	537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori			
Vice ispettore antincendi	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi esperto	533,76	537,93	551,14
Ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale	589,60	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi	589,60	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi Capo	636,39	641,37	657,11
Sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto»	694,63	700,06	717,25
Ruolo dei vigili del fuoco AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Vigile del fuoco qualificato AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco esperto AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore AIB	-	428,42	438,94
Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale AIB	-	428,42	438,94
Ruolo dei capi squadra e capi reparto AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Capo squadra AIB	-	508,49	520,97
Capo reparto AIB	-	537,93	551,14
Capo reparto esperto AIB	-	537,93	551,14
Capo reparto esperto con scatto convenzionale AIB	-	537,93	551,14
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori AIB (transitati dall'1/1/2017)			
Vice ispettore antincendi AIB	-	537,93	551,14
Ispettore antincendi AIB	-	537,93	551,14
Sostituto direttore antincendi AIB	-	594,21	608,80
Sostituto direttore antincendi capo AIB	-	641,37	657,11
Sostituto direttore antincendi capo con scatto convenzionale «esperto» AIB	-	700,06	717,25



(Omissis)

Note all'art. 3:

Il testo dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15 (*Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. In relazione al transito di cui all'art. 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'art. 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di Ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»:

«Art. 38 (*Base contributiva*). — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di Ruolo e non di Ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di Ruolo e non di Ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di Ruolo, fuori Ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico»:

«Art. 2 (*Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico*). — (Omissis).

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.)

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 6 (*Fondo di amministrazione*). — 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;

b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251:

«Art. 6 (*Fondo di amministrazione*). — 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: euro 40.900,00;

b) per l'anno 2009: euro 984.600,00;

c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 e a valere dal 2010: euro 8.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».



Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 8 (*Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato*). — (*Omissis*).

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 8:

Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, si vedano le note alle premesse.

18G00072

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2018, n. 48.

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi incluse le modalità di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

Visto il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione in data 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale relativo al triennio 2016 - 2018 riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»;

Visto l'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo delle peculiari condizioni di impiego, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 27 febbraio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: FNS CISL, DIRSTAT VV.F., S.I.N. DIR. VV.F., CONFSAI VV.F., UILPA VV.F., FP CGIL VV.F.; l'Organizzazione sindacale AP VV.F. non ha sottoscritto la predetta ipotesi di accordo sindacale;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la valorizzazione a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli interventi di valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

Art. 2.

Incremento dell'indennità di rischio

1. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018 e approvato dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2018, che sarà recepito in decreto del Presidente della Repubblica, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore vicedirigente	79,60
Direttore	79,60
Vice direttore	79,60
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore medico-vicedirigente	79,60
Direttore medico	79,60
Vice direttore medico	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	79,60
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	79,60
Direttore ginnico-sportivo	79,60
Vice direttore ginnico-sportivo	79,60
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	79,60
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	79,60
Direttore vicedirigente AIB	79,60
Direttore AIB	79,60



2. Per effetto degli incrementi di cui al comma 1, le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° ottobre 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente	779,92	799,35
Direttore	721,21	739,01
Vice direttore	674,03	690,52
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore medico-vicedirigente	779,92	799,35
Direttore medico	721,21	739,01
Vice direttore medico	674,03	690,52
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	779,92	799,35
Direttore ginnico-sportivo	721,21	739,01
Vice direttore ginnico-sportivo	674,03	690,52
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	779,92	799,35
Direttore vicedirigente AIB	779,92	799,35
Direttore AIB	721,21	739,01


3. Le misure mensili di cui al comma 2 sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 3.

Assegno di specificità

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 è attribuito un assegno di specificità in ragione del ruolo, del grado di responsabilità e dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 14 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 22 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)	Personale con anzianità di servizio pari o maggiore di 28 anni Incrementi mensili lordi dal 1° ottobre 2017 (euro)
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71



Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore	96,92	147,69	184,15
Vice direttore	96,92	147,69	184,15
Direttore medico vicedirigente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore medico-vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore medico	96,92	147,69	184,15
Vice direttore medico	96,92	147,69	184,15
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	109,85	167,38	208,71
Direttore ginnico-sportivo	96,92	147,69	184,15
Vice direttore ginnico-sportivo	96,92	147,69	184,15
Direttore vicedirigente AIB con scatto 26 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente AIB con scatto 16 anni	109,85	167,38	208,71
Direttore vicedirigente AIB	109,85	167,38	208,71
Direttore AIB	96,92	147,69	184,15

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianità di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuità delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito.

3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilità.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

Art. 4.

Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017

1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio *una tantum* al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilità lordo dipendente.



Art. 5.

Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo

1. Per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, l'assegno *ad personam* di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito, sino a concorrenza, dai miglioramenti economici di cui al presente accordo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente accordo, pari ad euro 2.804.471 per l'anno 2018 e a euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

a) quanto ad euro 1.037.858 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto ad euro 1.766.613 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 796

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.


— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Si riporta il testo degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 80. (*Ambito di applicazione*). — 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene attraverso un apposito procedimento negoziale, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "vigili del fuoco e soccorso pubblico".

2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 82 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze.



Art. 81. (*Delegazioni negoziali*) — 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.»

«Art. 83. (*Procedura di negoziazione*). — 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 80, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 81 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 81, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del cinquanta per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio.

5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.»

— Il decreto del Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2016-2018, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2016, n. 209.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2008, n. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -biennio economico 2008-2009» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 2011, n. 25.

— L'Accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, ricevuto con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100.

— Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2018, n.53.

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97:

«Art. 15. (*Fondo per l'operatività del soccorso pubblico*). — 1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:

a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;


b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto una tantum un assegno di euro 350.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:

a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;

b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.



5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a*), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico» si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio economico 2016-2018, sottoscritto in data 8 febbraio 2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2018, n. 100:

Art. 4. (*Indennità di rischio*). — (*Omissis*).

3. Le misure vigenti dell'indennità di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:

Qualifiche dei ruoli del personale direttivo	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)	Nuove misure mensili dell'indennità di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)
Ruolo dei direttivi			
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore	636,20	641,61	659,41
Vice direttore	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi medici			
Direttore medico-vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore medico-vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore medico-vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore medico	636,20	641,61	659,41
Vice direttore medico	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo			
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 26 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto 16 anni	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo vicedirigente	694,42	700,32	719,75
Direttore ginnico-sportivo	636,20	641,61	659,41
Vice direttore ginnico-sportivo	589,42	594,43	610,92
Ruolo dei direttivi AIB (transitati dal 1° gennaio 2017)			
Direttore vicedirigente con scatto 26 anni AIB	-	700,32	719,75
Direttore vicedirigente con scatto 16 anni AIB	-	700,32	719,75
Direttore vicedirigente AIB	-	700,32	719,75
Direttore AIB	-	641,61	659,41

».



Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 15. *(Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali è inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»:

«Art. 38. *(Base contributiva)*. — La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni:

indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;

indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;

assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa;

assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico»:

«Art. 2. *(Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico)*. — *(Omissis)*.

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 5. *(Fondo di produttività)*. — 1. Il Fondo di produttività per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è aumentato dalle seguenti risorse annue:

a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro;

b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.

2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinarsi nell'anno successivo.

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 8. *(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)*. — *(Omissis)*.

2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corrispondenza, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

(Omissis)».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note alle premesse.

18G00073

